

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Lucio Stenio de Benedictis	Presidente
- Avv. Donato Di Campi	Cons. Segretario
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Roberta Colitti	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Massimo Di Michele	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Filomena Mancinelli	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Alessandro Migliorati	Consigliere
- Avv. Giovanni Stramenga	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2011**, il giorno **1** del mese di **dicembre**, alle ore **18,28**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Squartecchia, Di Silvestre e Torino-Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
 - 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
 - 3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
 - 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
 - 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO CREDITI
 - 6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
 - N. 35/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO
SCADENZA PROROGA 9.12.11
 - N. 51/11 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA PROROGA 9.12.11
 - N. 52/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA
SCADENZA PROROGA 14.12.11
 - N. 53/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA PROROGA 14.12.11
 - N. 54/11 RELATORE AVV. COLITTI
SCADENZA PROROGA 14.12.11
 - N. 55/11 RELATORE AVV. MANCINELLI
SCADENZA PROROGA 14.12.11
 - N. 56/11 RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO
SCADENZA PROROGA 14.12.11
 - N. 57/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA PROROGA 14.12.11
 - N. 61/11 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA PROROGA 1.1.12
 - N. 68/11 RELATORE AVV. MANCINELLI
SCADENZA PROROGA 18.1.12
 - PROC. DISC. N. 7/2007 (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)
 - PROC. DISC. N. 25/2007 (RELATORE AVV. COLITTI)
 - 7) TARIFFE FORENSI (RELATORI AVV. DI MICHELE E FEBBO)
 - 8) RICORSO IN OPPOSIZIONE DELL'AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
 - 9) ELENCHI ART. 179 TER: DISP. ATT. CPC. : DEPOSITO DOMANDE E MODULISTICA
 - 10) RICHIESTA 23.11.11 * SU ACCESSO ATTI
 - 11) RICHIESTA 25.11.11 AVV. *
 - 12) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER ELEZIONI CONSIGLIO DELL'ORDINE BIENNIO 2010/11
 - 13) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- ORE 19.30
- 14) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 14/11 (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
 - 15) QUESTIONI PRATICA
 - 16) OPINAMENTI
 - 17) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa via fax a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (24.11.11), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Financial Solution Spa richiesta degli elenchi degli iscritti all'Albo.

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente in ordine alla richiesta di informazioni della s.p.a. Financial Solution delibera di comunicare alla stessa che l'albo degli Avvocati del COA di Pescara è consultabile on line.

b) Il Presidente rende noto che il 25.11.11 si è riunita la Commissione Manutenzione presso il Tribunale di Pescara alla quale hanno partecipato i consiglieri delegati Di Campli e Stramenga.

Riferisce il Presidente che i cons. Di Campli e Stramenga hanno partecipato alla riunione della Commissione Manutenzione del Palazzo di Giustizia e da successivi incontri con il Presidente del Tribunale del Coordinatore dei Giudici di Pace al fine di ottenere la disponibilità di locali da destinare al servizio fotocopie ed alla gestione del servizio di restituzione di fascicoli di parte.- A questo punto gli avv.ti Di Campli e Stramenga riferiscono che sono state loro consegnate le chiavi dei locali da destinare, in via provvisoria, ai servizi di cui sopra e che la soluzione definitiva dovrebbe prevedere l'assegnazione dei locali già adibiti al servizio fotocopie da parte della società poi dichiarata fallita ed inoltre che il Coordinatore del Giudice di Pace di Pescara ha manifestato la propria disponibilità a far collocare macchine fotocopiatrici nei locali del proprio ufficio.- Il Consiglio prende atto che il servizio fotocopie sarà attivato, a cura della Fondazione Forum Aterni, a partire dal 5 p.v. e delibera di darne comunicazione scritta con lettera informativa

Il Presidente riferisce che in occasione dell'ultima riunione della Commissione Manutenzione è stata esaminata la proposta del settore formazione della Regione relativa alla locazione di spazi da adibire ad uffici e che anche la Sezione Staccata della Commissione Tributaria Regionale ha avanzato richiesta di assegnazione di spazi per i propri uffici.- L'avv. Di Campli, che ha partecipato alla riunione per conto del Consiglio, riferisce di aver manifestato contrarietà alla assegnazione di locali ad enti diversi da quelli che amministrano la giustizia e che gli spazi attualmente disponibili debbono essere destinati a soddisfare l'esigenza dell'amministrazione della giustizia.- In Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di invitare la Commissione Manutenzione a soprassedere da qualsiasi decisione in proposito in attesa dei provvedimenti che incideranno sulla nuova geografia giudiziaria

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

a) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L'Aquila i dott.ri Pagliaccio Alessandro, Di Marcoberardino Fabio, Sebastiani Croce Eugenio, Natale Naima, Di Bonaventura Valentina, Iacoboni Alessandro, Di Fonzo Martina, Diligenti Edoardo, Didone Valeria con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;

b) cancellare dall'Albo degli Avvocati Ortolano Anna Chiara su domanda del 29.11.11, Pica Gilda su domanda del 30.11.11, Iacovone Marianna su domanda del 30.11.11;

c) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Miraglia Giuseppe su domanda del 29.11.11.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 18,52 escono i cons. Mancinelli e Di Campli ed assume le funzioni di segretario l'avv. Migliorati

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Il Consiglio, letta la nota depositata in data 29.11.11 con cui l'avv. * ha rappresentato al COA come siano naufragate le trattative volte ad addivenire alla separazione consensuale del proprio assistito *, a tal fine ammesso con delibera 20.10.11 al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; considerato che, l'istanza di estensione degli effetti dell'ammissione alle attività difensive da svolgersi nel giudizio di separazione giudiziale che la coniuge del sig. * avrebbe "esternato la volontà di promuovere" non è, allo stato, accoglibile; delibera di non accogliere l'istanza 28.11.11 dell'avv. *, non risultando pendente il giudizio nel quale dovrebbe svolgersi l'attività difensiva del sig. *.

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22.11.11 e la documentazione fornita a corredo in data 1.12.2011, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via

anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti della S.p.A. * dinanzi al Tribunale di Penne, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente all'azione esecutiva per pagamento crediti alimentari da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata ad * il *) depositata in data 25.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente all'azione esecutiva per pagamento crediti alimentari da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione coniugale giudiziaria da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente all'ingiunzione di pagamento da proporre nei confronti di * S.p.A. dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 442 c.p.c. per riconoscimento indennità di accompagnamento da proporre nei confronti di INPS di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento della S.r.l. * da proporre dinanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni promosso da *, quali eredi di *, dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 700 c.p.c. da proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio giudiziale promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente all'opposizione a decreto ingiuntivo promosso da * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29.11.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni della separazione promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL SEGRETARIO F.F.

-Alle ore 18,55 rientrano i conss. Mancinelli e Di Campli che riassume le funzioni di segretario ed entra il cons. Squartecchia-

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. * totalmente sino al compimento dell'anno di vita della figlia, ossia alla data del 5.11.2012 e parzialmente nella misura del 50% dal 6.11.2012 al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.

B) RICONOSCIMENTO CREDITI

a)- I corsisti partecipanti al "Corso per mediatore professionista" organizzato dalla Fondazione, chiedono che i crediti relativi al detto corso in parte siano qualificati come attinenti alla materia obbligatoria e specificatamente quelli della giornata del 25.11.11.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Colitti, delibera che dei 24 crediti già attribuiti al "Corso per mediatore professionista" organizzato dalla Fondazione, n. 4 crediti formativi siano riferiti alla materia obbligatoria.

b)- L'avv. * del Foro di Gorizia chiede che gli venga comunicato a quale area di competenza è riferito il corso della Croce Rossa Italiana svoltosi a Montesilvano dal 23 al 25.9.11 e accreditato dal COA di Pescara.

Il Consiglio, letta l'istanza precisa che la materia del corso appartiene all'area di diritto internazionale.

6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- **N. 35/11** proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Di Bartolomeo, delibera di prorogare il termine previsto dal regolamento fino al 20/12/2011, onde consentire la produzione della copia della sentenza del Giudice di Pace di * di remissione della querela con attestazione di irrevocabilità.
- **N. 51/11** proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Corradini, letti gli atti, esaminati i documenti allegati sia dall'esponente nel proprio esposto che dall'avv. *

nella sua memoria difensiva, ritenuto che le lamentele poste all'attenzione di codesto COA (*mancata opposizione a decreto ingiuntivo, mancata proposizione di ricorsi avverso multe ed esenzione del bollo auto ed omissione di due lettere di contestazione, dazione di somme di danaro a titolo di fondo spese in favore del legale successivamente per tali questioni rimasto inoperoso, non meglio precisata nonché generica omissione di restituzione documenti e violazione dell'obbligo di informazione*) possono essere complessivamente ricomprese e sussunte nei canoni di cui agli artt. 38 - 40 - 42 CDF, evidenziato che il rapporto tra il professionista accusato ed il cliente appare quantomeno "turbolento" ed intriso di svariate condotte da parte di quest'ultimo comprovanti mancanza di fiducia nei confronti dell'iscritto (*più revoche di mandato con altrettante successive nomine e più registrazioni di conversazioni tra cliente ed avvocato certamente dimostrative di una non idilliaca fiducia*), rilevato che quanto asserito dall'avv. * soprattutto in merito alla questione della contestata non opposizione a decreto ingiuntivo trova una conferma sia documentale che logica nella dichiarazione testimoniale dell'avv. * del 01.06.2011 (*sia per quanto riguarda l'attività dell'iscritto volta ad ottenere invece la sospensione della procedura esecutiva di cui sopra così come in effetti ottenuta in favore dell'esponente sia per quanto riguarda la controprova sulla inesistenza di mandato difensivo, precedente a tale sospensione, conferito effettivamente dall'esponente all'iscritto per espressamente proporre opposizione a decreto ingiuntivo*), considerato che anche laddove la possibile proposizione di denuncia-querela nei confronti della banca poco avrebbe potuto incidere sulla procedura esecutiva di che trattasi resta comunque la dimostrazione che il * ebbe a conferire semmai solo ed esclusivamente una sorta di autorizzazione all'avv. * per sporgerla così come in effetti sembra essere stato da quest'ultimo fatto, osservato che nell'esposto depositato il 26.07.2011 nulla si dice in merito a quanto avvenuto circa la sospensione della procedura esecutiva (*avvenuta dopo la presentazione all'udienza del * dell'avv. * munito di nomina fiduciaria addirittura rilasciata il giorno prima e cioè il **) e della trattativa avvenuta con la controparte attraverso rateizzazione (*non si evidenzia nemmeno la circostanza che la volontà dell'esponente era quella alla data del 10.11.2010 di voler saldare il debito dovuto alla banca con pagamento dilazionato*) sottacendo anche la sottoscrizione del riconoscimento di debito e contestuale proposta di pagamento in favore di quest'ultima, ritenuto che le registrazioni con trascrizioni dei dialoghi avvenuti tra l'esponente e l'avv. * (*effettuate nelle due occasioni in cui il primo si era recato nello studio del secondo*) nulla aggiungono o inequivocabilmente dirimono circa la "concreta sostanza probatoria" effettivamente idonea alla dimostrazione del mandato difensivo conferito, atteso che per una delle lamentele ulteriori dell'esponente trattasi di un qualcosa riferito ad altra persona e cioè tale sig.ra * dunque sul punto nulla può provvedersi essendo tale circostanza al di fuori della legittimazione attiva del *, rilevato che per quanto riguarda le dazioni di danaro (*presuntivamente elargite a titolo di fondo spese e riscontrate dal professionista che sul punto ribadisce di non aver ricevuto invece mai nessuna somma per l'attività prestata intesa esclusivamente come consulenze orali e pareri di cui riserva anche l'invio di nota spese*) non sussistono prove certe e schiaccianti che possano in qualche modo dirimere l'oggetto del contendere nei confronti dell'uno o dell'altro al di là di ogni ragionevole dubbio, osservato che circa l'art. 42 CDF e cioè la riconsegna dei non meglio precisati documenti di cui si duole l'esponente nulla è dato comprendere specificatamente sul punto vista la estrema genericità della doglianza finale dell'esposto (*e comunque sarà compito di codesto COA intervenire sul punto laddove vengano chiariti e specificati i singoli atti di cui eventualmente si discute*) quindi non vi è alcun apporto significativo alle lamentele di sostanza precedentemente evidenziate nell'esposto medesimo, evidenziato che per quanto attiene ai ricorsi contro le multe ed alle lettere presuntivamente non effettuate si conferma come allo stato non vi sia alcuna prova certa circa il concreto conferimento del mandato difensivo anche per tali situazioni alla luce delle dichiarazioni dell'iscritto (*attendibili in riferimento al contesto generale dei rapporti intercorrenti tra avvocato e parte assistita*) che pure su questo punto afferma di non aver ricevuto mai alcun mandato per multe o quant'altro, accertato che anche l'eventuale violazione dell'art. 40 CDF non pare essere stata commessa alla luce della contraddittorietà emersa in tema di lamentata non opposizione a decreto ingiuntivo e precedente transazione proposta dallo stesso esponente (*per cui sembra francamente difficile comprendere come si possa sostenere che l'avv. * abbia sempre tenuto all'oscuro di tutto il **), delibera di archiviare l'esposto nr. 51/2011.

- **N. 52/11** proposto dall'Avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Squartecchia, delibera di aprire il procedimento disciplinare a carico dell'avv. * incolpato: "della violazione dell'art. 22 del vigente C.D.F., perché ometteva di rispondere alla missiva inviatagli dall'avv. * del Foro di *, condifensore nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale civile di * nell'interesse di * contro la Banca *. In Pescara e * dal 24.10.2008 al 15.10.2010" "della violazione dell'art. 30 del vigente C.D.F. perché sceglieva e incaricava direttamente l'avv. * del Foro di * di esercitare le funzioni di rappresentante, difensore e domiciliatario di * nel giudizio di opposizione a

decreto ingiuntivo contro la Banca * instaurato presso il Tribunale civile di * senza provvedere a retribuirlo né essersi attivato per ottenere l'adempimento, non avendo provveduto la parte assistita.

In Pescara e * fino al 26.7.2011”

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere Istruttore l'avv. Federico Squartecchia.

- N. 53/11 proposto dal Tribunale penale di * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Di Silvestre, si rinvia alla prossima seduta stante l'assenza del cons. Di Silvestre.
- N. 54/11 proposto dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Colitti, delibera di prorogare di gg. 90 il termine previsto dal regolamento della disciplina delle attività istituzionali adottato con delibera del 20.10.2011.
- N. 55/11 proposto dal sig. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Mancinelli, delega la stessa per un tentativo di conciliazione e proroga al 30 dicembre 2011.
- N. 56/11 proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Di Bartolomeo, delibera di aprire il procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, con il seguente capo di incolpazione: “violazione degli artt. 5, 6, 37 e 51.I C.D.F. perché ha assunto la difesa della sig.ra * nel giudizio n. * R.G. Trib.le * promosso dal sig. * per la modifica delle condizioni della separazione tra coniugi e ciò pur avendo in precedenza assistito congiuntamente le stesse parti nel procedimento di separazione consensuale dinanzi al Tribunale di *. In * il 19.2.2008 e successive.

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere Istruttore l'avv. Elena Di Bartolomeo.

- N. 57/11 proposto dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, vista l'assenza del Cons. delegato avv. Torino-Rodriguez, rinvia alla prossima seduta.
- N. 61/11 proposto dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, vista l'assenza del Cons. delegato avv. Torino-Rodriguez, rinvia alla prossima seduta.
- N. 68/11 proposto da Ordine Avv.ti Pescara nei confronti degli avv.ti **. Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere delegato avv. Mancinelli
per la posizione dell'iscritto avv. *

- preso atto di quanto dichiarato dall'avv. * nella nota depositata il 16/11/11, circa la propria estraneità alla redazione e formazione dell'atto depositato nella Cancelleria del Tribunale di Pescara in data 09/8/11, recante il timbro “*” e sottoscritto esclusivamente dall'avv. *, unico sottoscrittore anche della procura alla lite a margine dell'atto,

- preso atto che la predetta estraneità dell'avv. * viene espressamente confermata dall'avv. * nella sua nota depositata il 16/11/11 ,

delibera

non luogo a provvedere in relazione all'esposto, che viene archiviato.

//

per la posizione dell'iscritto avv. *:

- preso atto delle dichiarazioni rese dall'avv. * nella nota depositata il 16/11/11 e della documentazione alla stessa allegata;

- considerato che il timbro “*” apposto sull'atto depositato nella Cancelleria del Tribunale di Pescara in data 09/8/11 non è stato utilizzato in quanto marchio commerciale (utilizzo non conforme alle regole deontologiche e all'art.38 L.P.), bensì in riferimento alla denominazione della associazione professionale forense alla quale l'iscritto apparteneva all'epoca della redazione dell'atto;

- considerato che la denominazione della associazione professionale sopra detta non appare conforme alle regole dettate dalla L.1815/39,

- considerato tuttavia che dalla nota difensiva dell'avv. * si evince che l'associazione professionale in questione non è attualmente più in essere ,

delibera

non luogo a provvedere in relazione all'esposto, che viene archiviato.

- **PROC. DISC. N. 7/2007** a carico dell'avv. *, aperto e sospeso con delibera del 22.3.2007.- Il Consiglio, sentita la relazione del cons. Di Bartolomeo, delibera di rinviare alla prossima seduta.

IL CONS. SEGRETARIO

-Esce il Cons. Di Campli ed assume le funzioni di segretario il Cons. Migliorati-

- **PROC. DISC. N. 25/2007 a carico dell'avv. ***
(RELATORE AVV. COLITTI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Colitti, delibera di revocare il provvedimento di apertura 25.10.2007 del procedimento disciplinare e, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste, di archiviare il procedimento n. 25/2007.

IL CONS. SEGRETARIO F.F.

-Rientra il Cons. Di Campli che riassume le funzioni di segretario-

7) TARIFFE FORENSI (RELATORI AVV.TI DI MICHELE E FEBBO)

Il Consiglio, udita la relazione dei Cons. Di Michele e Febbo in ordine ad un tariffario da sottoporre all'esame del Presidente del Tribunale, dei Magistrati della Sezione Civile e del Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara, delibera di approvare lo schema dagli stessi elaborato e delega il Presidente a portarlo a conoscenza dei Magistrati di cui sopra al fine di ottenerne l'approvazione.

-Si allontana il Cons. Avv. Cappuccilli-

8) RICORSO IN OPPOSIZIONE DELL'AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)

Il Consiglio, preso atto della relazione dell'Avv. Squartecchia, delega il Consigliere segretario a prendere contatto con l'Avv. * al fine di trovare un accordo per la definizione della controversia.

-Torna a partecipare alla seduta il Cons. Avv. Cappuccilli-

9) ELENCHI ART. 179 TER: DISP. ATT. CPC. : DEPOSITO DOMANDE E MODULISTICA

A- Il Consiglio, udita le relazione dei Cons. Colitti e Migliorati approva l'integrazione del Protocollo relativo alle espropriazioni mobiliari riguardo all'avviso di cui al n.5) dell'indicato protocollo e delibera che all'indicato punto 5) *dopo le parole "congruo preavviso" siano aggiunte le seguenti: " e comunque nel pomeriggio del giorno precedente quando il pignoramento sarà eseguito nelle ore mattutine e entro le ore 11 dello stesso giorno ogni volta che l'U.G. procederà a pignoramento nelle ore pomeridiane", risultando pertanto modificato il punto 5) nel modo che segue: "il giorno fissato per l'esecuzione, l'U.G. competente dovrà comunicare telefonicamente allo stimatore il tempo e il luogo del pignoramento, con congruo preavviso e comunque nel pomeriggio del giorno precedente quando il pignoramento sarà eseguito nelle ore mattutine e entro le ore 11 dello stesso giorno ogni volta che l'U.G. procederà a pignoramento nelle ore pomeridiane";* e da mandato alla Segreteria di darne comunicazione agli iscritti anche per quanto riguarda le modalità della sperimentazione semestrale.

B- Il Consiglio prende atto della relazione del Cons. Cappuccilli circa la formazione dei gruppi di lavoro formati da Professionisti delegati volta alla redazione di formulari da utilizzarsi nell'esecuzione delle deleghe nell'ambito delle espropriazioni immobiliari.

C- Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Colitti e Migliorati, prende atto dell'intenzione dei Giudici dell'esecuzione di assegnare gli incarichi per le vendite immobiliari a professionisti facenti parte di gruppi strutturati ed in particolare a quelli inseriti nei gruppi a) e b) del provvedimento 12.12.10 avendo ottenuto risultati migliori nell'attività svolta nel corso dell'anno 2011 e da mandato al Cons. Colitti di predisporre una lettera informativa agli iscritti il cui testo andrà concordato con i Giudici dell'esecuzione.

10) RICHIESTA 23.11.11 DI * SU ACCESSO ATTI

Il Consiglio, letta l'istanza del sig. * volta ad ottenere copia della memoria difensiva e dei documenti allegati depositati dall'avv. * nell'esposto n. 25/2007 ed archiviato il 12.7.2007, rilevato che è assente il Cons. Torino Rodriguez, indicato come relatore, prende atto di quanto riferisce il Presidente e, visto il Regolamento consiliare di accesso agli atti, nomina Responsabile del Procedimento il Consigliere Segretario e, rilevato che è individuabile il soggetto controinteressato nella persona dell'Avv. *, dispone che si proceda a preventiva richiesta alla stessa di far pervenire eventuale opposizione motivata all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 3 DPR 184/06.

Alle ore 20,00 il Consiglio delibera di invertire l'ordine del giorno passando alla trattazione dell'argomento sub 14, come da separato verbale.

-Escono i Cons. Colitti, Febbo e Mancinelli-

14) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 14/11 (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)

Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico della dott. * come da separato verbale.

-Alle ore 20,25 entrano in aula i cons. Colitti, Febbo e Mancinelli nonché il Cons. Di Silvestre- Il Consiglio passa, quindi, alla trattazione degli altri argomenti all'o.d.g..

11) RICHIESTA 25.11.11 AVV. *

Il Consiglio,

-letta l'istanza 25.11.11 con cui l'Avv. * ha chiesto l'autorizzazione a consegnare alla controparte, sig. *, copia del carteggio intercorso con l'Avv. *;

-rilevato che la richiesta di copia degli atti proviene dalla controparte rispetto alla quale l'Avv. * non ha alcun obbligo di consegna di documenti che, peraltro, attengono al rapporto con il proprio cliente,
-considerato che l'obbligo, di converso, sussiste in capo al precedente difensore Avv. *;

delibera

di non poter provvedere in ordine alla richiesta dell'Avv. *, ritenendo che la richiesta dell'Avv. * e del suo assistito sig. * vada rivolta al precedente difensore Avv. *, che potrà adempiere nei limiti dell'art. 28 C.D..

- *A questo punto l'Avv. Di Silvestre chiede che venga trattato l'esposto n. 53/11 a carico dell'Avv. *-*

Il Consiglio dispone in conformità.

6 BIS) All'esito della relazione dell'Avv. Di Silvestre, il Consiglio delibera di archiviare l'esposto alla luce della memoria difensiva dell'Avv. * e della documentazione dalla stessa prodotta, dalla quale si evince che l'Avv. *, in data 30.07.11, è stata ricoverata presso il reparto di chirurgia toracica dell'Ospedale di * e che, quindi, si trovava nell'assoluta impossibilità di comparire all'udienza dinanzi al Tribunale di Pescara.

Il Consiglio, ritenuto grave il comportamento del dott. * in relazione all'episodio, delibera di manifestare la propria disapprovazione al Presidente della Corte di Appello de L'Aquila, al Presidente del Tribunale, al Presidente della Sezione Penale, al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura.

12) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER ELEZIONI CONSIGLIO DELL'ORDINE BIENNIO

2010/11

Il Consiglio, preliminarmente rileva che per errore materiale è stata riportata nell'o.d.g. la convocazione dell'assemblea per le elezioni del COA biennio 2010-2011 in luogo del 2012-2013 e provvede alla relativa rettifica.

Il Consiglio delibera di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il biennio 2012-2013 e delibera, pertanto, di convocare l'Assemblea Generale degli iscritti all'Albo degli Avvocati in prima convocazione per il giorno **17 Gennaio 2012 ore 9.00**, in seconda convocazione per il **giorno 21 gennaio 2012 ore 9.00**, con il seguente ordine del giorno:

- **Relazione del Presidente;**
- **Relazione del tesoriere sul bilancio consuntivo 2011 e su quello preventivo 2012;**
- **Discussione;**
- **Varie;**
- **Operazioni di voto**

Il Consiglio delibera che le operazioni di voto inizieranno subito dopo la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno previsti per l'Assemblea in prima e in seconda convocazione e si protrarranno sino alle ore **19.00**, mentre per l'eventuale votazione di ballottaggio che si terrà il **27 gennaio 2012 inizieranno dalle ore 9.00 e si protrarranno sino alle ore 18.00**.

L'Assemblea e le operazioni di voto si svolgeranno presso l'Aula Emilio Alessandrini del Tribunale.

L'elezione si svolgerà secondo la normativa di cui al Regolamento consiliare.

13) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio

- a. prende atto della richiesta dell'Avv. Di Lorenzo Eleonora di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Di Lorenzo Eleonora;
- b. prende atto della richiesta dell'Avv. Domenico Giorgetti di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Squartecchia a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Domenico Giorgetti

15) QUESTIONI PRATICA

a) Il Consiglio accoglie la richiesta 28.11.11 del dott. * di esonero dal secondo anno di pratica per frequenza della scuola di specializzazione.

b) Il Consiglio, letta la richiesta della dott. *, ritenuto che la frequenza del master in diritto della proprietà intellettuale consente l'esenzione parziale dalla frequenza della scuola forense, invita la dott.ssa * ad integrare l'istanza con documentazione comprovante l'ammissione alla frequenza del master.

c) Il Consiglio, udita la relazione degli Avv. Manieri e Febbo, esaminata l'istanza in data 15.11.11 del dott. *, richiamata la propria delibera del 27.10.11, in deroga alle previsioni di cui all'art. 4 del regolamento per la pratica, ammette il praticante al colloquio di verifica del secondo semestre di pratica.

16) OPINAMENTI

Non vi sono istanze da esaminare

17) VARIE ED EVENTUALI

a) Il Consiglio, vista la propria delibera 20.10.11, udita la relazione del Presidente, delibera il non luogo a provvedere in ordine alla segnalazione del dott. * non sussistendo elementi di rilievo disciplinare a carico dell'Avv. *, né altri.

b) Il Consiglio, letta la nota 22.11.11 della dott. Di Ruvo Lucia, direttore amministrativo della cancelleria delle esecuzioni mobiliari, immobiliari e fallimentare, delibera di aderire alla richiesta di garantire il servizio di consegna delle copie degli atti tramite la FFA, con le stesse modalità con le quali il servizio viene garantito per lo sportello dei decreti ingiuntivi e manda alla Fondazione per quanto di competenza.

c) Il Cons. segretario riferisce che da oggi sono in servizio presso le cancellerie del Tribunale n. 17 lavoratori in mobilità che hanno aderito al progetto regionale finanziato dal FSE, in attuazione dell'iniziativa promossa da questo COA con il dirigente regionale alle Politiche del Lavoro dott. Sciullo e che per consentirne l'operatività è necessario dotare gli uffici di ulteriori computer.- Il COA, prende atto con soddisfazione dell'aumentato numero di operatori di cancelleria, augurandosi il miglioramento dei servizi di sportello ed a tal fine dà mandato alla FFA di verificare la possibilità di dare in comodato al Tribunale computer eventualmente disponibili.-

d) Il Cons. segretario riferisce che nel corso di un colloquio con la dirigente della cancelleria delle esecuzioni e fallimentare ha appreso dell'intenzione di unificare le cancellerie a far data dall'inizio del prossimo anno, portando l'apertura al pubblico degli sportelli a quattro giorni a settimana, al posto degli attuali due giorni, prevedendo uno sportello per la visione dei fascicoli e la richiesta di copie ed uno sportello per il deposito degli atti.- Il COA prende atto ed auspica l'adozione di una tale soluzione al problema del ridotto accesso alle cancellerie delle esecuzioni, mobiliari ed immobiliari, e fallimentare, dandone notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa

e) Il Consiglio,

letta la nota 23.11.11, protocollata al n. */11, con la quale l'Avv. * ha posto all'attenzione del COA la direttiva interna 17.11.11 del Direttore Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara, Dott. Francesco Miceli, a mente della quale, sul presupposto che debbano ritenersi esenti le sole copie degli atti necessari all'esercizio del diritto di difesa, il difensore munito di patrocinio a spese dello Stato non avrebbe diritto di estrarre gratuitamente copia degli atti del processo per uso studio, potendo esaminarli direttamente in cancelleria;

considerato che, ai sensi dell'art. 107, II co. DPR 115/02, "sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando necessarie per l'esercizio della difesa";

ritenuto che a non altri se non al difensore deve considerarsi rimessa la valutazione della rilevanza ai fini difensivi degli atti contenuti nel fascicolo di causa di talchè, nei limiti di questo, non può precludersi il diritto di invocarne gratuitamente copia;

delibera

di invitare il Direttore Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara a rettificare la direttiva interna 17.11.11 al fine di non compromettere l'esercizio del diritto di difesa dei beneficiari del patrocinio a spese dello Stato, mandando alla Segreteria perché trasmetta copia della presente delibera al suddetto Ufficio.

f) Il Consiglio ratifica la delibera odierna dell'O.D.M..

Alle ore 21, 20, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE